

**LA GENESI FILANGIERIANA E LA SCOMPARSA HEGELIANA
DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ**

di

Romina Amicolo

(Ordine degli Avvocati di Napoli)

Abstract

The real reason for the disappearance of the "happiness" from the scope of jurisprudence and political philosophy, is not its subjectivity and its subsequent "non-existence", but the suppression of civil society by the dialectic of Hegel. The genesis of the right to happiness in the thought of Filangieri shows that only the recovery of civil society, as sphere of reciprocity and relationality, allows the reaffirmation of the right to happiness, not only in the constitution, as expression and product of democracy, but also in economics. The goal is "civil economy", as an individual and collective well-being.

SOMMARIO:

I. L'individualismo democratico di Gaetano Filangieri. – II. Felicità individuale versus Felicità organica. – III. L'interpretazione filangeriana del diritto alla felicità e le sue implicazioni.

I. L'individualismo democratico di Gaetano Filangieri

L'influsso che i Rivoluzionari Americani esercitarono sul pensiero di Gaetano Filangieri, caratterizzato da un inestricabile intreccio di individualismo e organicismo, giustifica la qualificazione del suo individualismo come democratico, piuttosto che liberale. La prova di ciò ne *La Scienza della Legislazione* è fornita da «la percezione immediata di un allargamento degli interessi di Filangieri verso il più vasto orizzonte

internazionale [...] Dalla lontana America cominciavano a giungere le notizie sulla rivolta dei coloni inglesi, riuniti in congresso a Filadelfia: altro che beghe forensi»¹.

La notizia della Rivoluzione Americana incise così fortemente sul giovane Filangieri da indurlo a cambiare i suoi progetti originari. «Il 12 marzo 1775, scrivendo ai redattori della rivista fiorentina *Novelle letterarie*, annunciava che entro un anno sarebbe apparso il primo volume di un'opera di vasto respiro cui lavorava da tempo:

Il titolo dell'opera è *La Morale pubblica*, siccome lo scopo della morale è la felicità, quello della Morale Pubblica sarà la pubblica felicità. In ogni Nazione bisogna cercare i mezzi per ottenerla così nell'interno, come nell'esterno di essa. Io ò dunque divisa l'opera in due parti. La prima riguarda la morale dei Legislatori e la seconda la Morale degli Stati. L'interna felicità di una Nazione non può essere che l'effetto di una buona legislazione. Io darò dunque nella prima parte tutte le regole per formare una legislazione adattabile ai nostri tempi e perfetta in tutte le sue parti.

Quel primo tomo della *Morale pubblica*, la cui pubblicazione già nel 1775 era stata annunciata come imminente, non fu mai portato a termine»², per effetto dell'influenza che su Filangieri esercitò la *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* del 1776. «Gaetano Filangieri, infatti, preferì sviluppare, plasmandolo e modificandolo volta per volta, quel progetto globale di riforma balenato nella sua mente di adolescente fin dai primi anni Settanta, e che lentamente e incessantemente andò maturando, in un silenzio operoso e lontano da ogni polemica, fino ad assumere la forma e il contenuto definitivo di ciò che sarà la *Scienza della Legislazione*»³.

1 G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Guida, Napoli 1999, p. 88.

2 G. RUGGIERO, op. ult. cit..

3 G. RUGGIERO G., cit., p. 87.

La componente che arricchì e complicò il pensiero politico di Gaetano Filangieri, fino a rendelo ambiguo e sfuggente, fu proprio l'individualismo democratico, esaltazione dell'attività dei singoli all'interno dello Stato, che trova la prima solenne e compiuta formulazione proprio nella *Dichiarazione d'Indipendenza Americana* del 1776.

Nel Preambolo della Dichiarazione di Indipendenza il fondamento del diritto dei tredici Stati Uniti d'America a "*disciogliere i legami politici che lo univano a un altro ed assumere, fra le Potenze della Terra, il rango distinto e paritario*" di Stati sovrani, sono "*le Leggi della Natura e del Dio della Natura*". Si tratta del Diritto Naturale quale fondamento della legittimazione giuridica, oltre che politica degli Stati Uniti d'America. Nel secondo paragrafo dello stesso Preambolo, si specificano tali Leggi della Natura, che hanno carattere certo e manifesto: se la certezza esclude ogni confutazione, il carattere manifesto, preclude la necessità di una ulteriore giustificazione sia dell'uguaglianza tra gli uomini sia della inalienabilità di Diritti Fondamentali che sono attribuiti direttamente dal creatore e costituiscono lo zoccolo duro del Diritto Naturale. Il Diritto al perseguimento della Felicità viene annoverato dal Costituente Americano tra tali Diritti Naturali, unitamente alla Vita ed alla Libertà. Se il Diritto alla Felicità è qualificato quale Diritto Naturale, netta è la sua distinzione dalla Libertà: entrambi Diritti Naturali, ma diversi, non assimilabili ed ugualmente inalienabili. Il testo della Dichiarazione d'Indipendenza Americana continua individuando nello Stato il difensore di questi Diritti: "*a garanzia*" dei quali si sono istituiti fra gli Uomini dei Governi, i quali "*traggono dal consenso dei governati i loro giusti poteri*".

Rilevante è la considerazione che la "felicità" va qui intesa non solo come un "diritto individuale", che attiene alla sfera soggettiva, ma come inerente anche alla dimensione pubblica e quindi dotato di oggettività.

Ne è una riprova la considerazione che la "felicità", unitamente alla "sicurezza", è uno dei principi che devono ispirare l'azione del Governo: "*ogniquale volta una Forma di Governo diventa distruttiva di queste finalità, il Popolo ha il Diritto di alterarlo od abo-*

lirlo e fondare un nuovo Governo, posandone le fondamenta su quei principi ed organizzandone i poteri in quelle forme che esso Popolo reputi atti a condurre alla Sicurezza e alla Felicità". Il rapporto tra felicità individuale soggettiva e felicità pubblica oggettiva combina insieme il diritto naturale verso la felicità ed il patto sociale che fonda l'obbligazione del Governo a garantirlo e a fare tutto quanto può per la realizzazione del benessere individuale. La concezione della felicità della *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* evidenzia una struttura sillogistica, di matrice aristotelica, per cui il diritto, e la connessa obbligazione naturale che sussiste in capo a ciascun individuo di realizzare la propria felicità individuale, implica l'obbligazione del Popolo di fare tutto quanto è necessario per realizzare la comune prosperità, perfino abolire il Governo e fondarne uno nuovo che sia in grado di realizzare la medesima felicità. Ben lungi dal suffragare la tesi di un "diritto alla felicità" confinato nella sfera del diritto privato, quale diritto «*to be alone*», dalla lettura congiunta del primo e secondo paragrafo della *Dichiarazione d'Indipendenza*, sembra di poter affermare che sia la singola persona, sia il Popolo, inteso quale comunità civile, hanno l'obbligo di fare tutto quanto è in loro potere per procurare la comune felicità, che deriva, quanto alla sfera individuale – paragrafo primo del Preambolo- dalle Leggi della Natura e quanto alla sfera pubblica -paragrafo secondo -, dal patto sociale, che consente la vita della comunità. È rilevante osservare come, politicamente, le componenti che sono impegnate sul piano dell'adempimento dell'obbligo sono tre: a) l'individuo, titolare del diritto naturale alla felicità; b) il Popolo, che ispira la propria azione comunitaria al perseguimento della comune prosperità, al punto che può addirittura abolire un Governo in nome della Felicità; c) il Governo, che funge da garante della difesa del diritto alla felicità, attivamente impegnato nel perseguimento del benessere comunitario.

La decisione dei rivoluzionari americani di introdurre nella Dichiarazione d'Indipendenza del 1776, tra i diritti inalienabili dell'uomo, il perseguimento della felicità, rappresentò per i filosofi della politica e del diritto illuministi, tra cui Gaetano

Filangieri, un'autentica sfida e segnò la transizione verso un nuovo paradigma di civiltà. La "provocazione" americana richiedeva risposte nuove, all'altezza dei tempi e soprattutto apriva una questione interpretativa ancora senza una soluzione condivisa. Era noto infatti che per comporre il *Sacred Text* della *Declaration*, Jefferson aveva situato il diritto a "perseguire la felicità" al posto del diritto alla proprietà, ma negli anni successivi, non aveva dato alcuna spiegazione ulteriore su cosa veramente egli avesse voluto intendere con questa inattesa e sconcertante operazione. Ancora oggi gli storici si interrogano al riguardo, speculando su una sua «presunta interpretazione sociale del diritto alla felicità collegato con il soppresso diritto naturale alla proprietà oppure sul significato tutto privato e individuale nascosto nelle parole "*the pursuit of happiness*"»⁴.

A sostegno di una interpretazione in senso repubblicano e democratico⁵ del "diritto alla ricerca della felicità", oltre ai dati storici e storiografici che documentano l'influenza dell'Illuminismo francese sull'azione costituente dei Rivoluzionari Americani⁶, c'è un relevantissimo elemento di filosofia del diritto e della politica, che, già Gaetano Filangieri, nella sua *Scienza della Legislazione* mise chiaramente in luce, interpretando il diritto alla felicità della *Declaration* Americana. Egli lo considerò «un fatto in primo luogo sociale e politico, con evidenti implicazioni anche in campo economico», spiegando nei dettagli che

la felicità non poteva in alcun modo essere legata al solo meccanismo della ricerca individuale dei piaceri, ma più generalmente alla teoria del soddisfacimento dei bisogni umani per vivere liberamente e dignitosamente in una moderna società civile. La concezione edonistica prevalente che aveva condotto

4 V. FERRONE, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Laterza, Roma, 2003, p. 336.

5 M. SYLVERS, *Il pensiero politico e sociale di Thomas Jefferson: saggio introduttivo e antologia testi*, Manduria, Lacaira, 1993, p. 37.

6 V. FERRONE, op. ult. cit..

molti esponenti dell'Illuminismo italiano ed europeo vicini ai principi della filosofia utilitaristica (basti pensare al Beccaria *Dei delitti e delle pene*) a indicare come obiettivo della politica "la massima felicità divisa nel maggior numero" d'individui non poteva piacere in alcun modo a Filangieri, in quanto creava evidenti problemi rispetto al principio etico fondamentale del giusnaturalismo moderno: l'eguaglianza dei diritti. Se la felicità era connessa solo alla possibilità di procurarsi il massimo del piacere individuale, i ricchi sarebbero stati felicissimi per definizione, mentre una parte della società, quella dei meno forti, dei meno capaci e fortunati, poteva finire con l'essere programmaticamente e addirittura legittimamente esclusa⁷.

L'interpretazione di Gaetano Filangieri si accorda perfettamente con il tenore letterale della Dichiarazione, così come analizzata in precedenza. Il fondamento del potere costituente era infatti riposto nelle "Leggi della Natura", in un Diritto Naturale, nel quale rientravano non solo i diritti inalienabili della Vita, della Libertà e della Felicità, ma anche il principio giusnaturalistico dell'uguaglianza degli uomini. E come conciliare il principio giusnaturalistico dell'uguaglianza con il diritto alla felicità, se non attribuendo alla felicità una valenza pubblica e sociale, legata alla redistribuzione della ricchezza per consentire la creazione delle condizioni necessarie all'esercizio del diritto di «eguaglianza della felicità in tutte le classi»?⁸

Negli stessi anni in cui Adam Smith si preoccupava di spiegare i meccanismi per accrescere «la ricchezza delle nazioni» e Benjamin Constant affidava alla mano invisibile del mercato il compito di distribuire la ricchezza tra tutti, Filangieri, forte dell'avvenuta costituzionalizzazione, faceva leva sul diritto alla felicità, quale diritto

7 V. FERRONE, op. ult. cit..

8 G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Napoli, Grimaldi & C. Editori, 2003, vol. I, p. 350.

sociale, dotato di implicazioni economiche, prima fra tutte la distribuzione della ricchezza:

Se si osserva lo stato presente delle società europee si troveranno quasi tutte divise in due classi di cittadini, l'una delle quali manca del necessario, l'altra che abbonda del superfluo. La prima che è la più numerosa, non può provvedere ai suoi bisogni che con il soccorso di un travaglio eccessivo. Questa, come è dimostrato, non può conoscere la felicità. L'altra classe vive nell'abbondanza; ma è esposta per l'ozio al quale si consacra a tutte le angosce della noia, è qualche volta più infelice della prima.⁹

La deregolamentazione del mercato, conseguente allo smantellamento delle corporazioni, aveva minato, nell'Europa di fine Settecento, i diritti politici e sociali di libertà, mentre l'accumulo delle ricchezze nelle mani di pochi aveva pericolosamente incrinato gli equilibri sociali e reso impossibile l'esercizio del diritto alla felicità:

La felicità pubblica non è altro che l'aggregato delle felicità private di tutti gli individui che compongono la società: allorché le ricchezze si restringono tra poche mani; allorché pochi sono i ricchi e molti gli indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi come ho detto ne farà la rovina¹⁰.

II. Felicità individuale *versus* Felicità organica.

Se il perseguimento della felicità, nella *Dichiarazione d'Indipendenza Americana*, come nella *Scienza della Legislazione* di Filangieri, è l'orizzonte di riferimento per riflet-

9 G. FILANGIERI, cit., p. 350.

10 G. FILANGIERI, cit., p. 347.

tere sui diritti sociali di fronte alla nascente economia di mercato e ai problemi di distribuzione del reddito che l'accumulazione capitalistica aveva già reso preoccupanti, sarebbe tuttavia errato «far apparire Jefferson come un utilitarista sociale propenso ad usare il governo quasi come un moderno riformatore statunitense o un socialdemocratico europeo»¹¹:

Anche quando i diritti inalienabili venivano considerati -come in una primissima bozza della Declaration- fini del governo, non vi sono indicazioni sul fatto che Jefferson abbia voluto dare al governo lo stesso dovere di aiutare direttamente la ricerca della felicità; piuttosto il suo compito era di assicurare che il singolo cittadino potesse godere questo diritto, effettuando la propria ricerca¹².

La libera ricerca della felicità affermata da Thomas Jefferson è «un'espressione dello spirito americano [*an expression of American mind*]»¹³, esposto in una Dichiarazione il cui «reale oggetto non è – scrive in una lettera ad Henry Lee un anno prima di morire – di trovare nuovi principi o nuovi argomenti, mai prima concepiti, o semplicemente di dire che non erano mai state dette prima; ma quello di esporre all'umanità il senso comune dell'argomento in termini così chiari e decisi da rendere inevitabile l'assenso»¹⁴.

Il confronto tra Filangieri e Franklin, in merito alla prevalenza dell'individuo o della comunità, consumatosi nella stesura dei commenti alla copia delle *Constitutions* è espressione di quel conflitto tra pubblico e privato, soggettivo ed oggettivo, che caratterizza la storia del pensiero politico occidentale.

11 M. SYLVERS, cit. p. 50.

12 M. SYLVERS, op. ult. cit..

13 M. BARBATO, *Thomas Jefferson o della felicità*, seguito da autobiografia di Thomas Jefferson, Sellerio, Palermo, 1999, p. 14.

14 M. BARBATO, op. ult. cit..

L'origine filosofica del diritto alla felicità, costituzionalizzato dalla *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* e dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*, è solitamente rinvenuta nel pensiero filosofico del Settecento francese ed inglese, a cui andrebbe ascritto il merito di averla, prima elevata al di sopra della dimensione puramente filosofica, poi riempita di contenuti culturali, sociali e politici, ed infine trasformata in un principio costituzionale, munita della forza di un diritto, essenziale al pari del diritto alla vita.

La genesi del diritto alla felicità sarebbe quindi ascrivibile: nella formulazione americana, agli schemi di Locke che Jefferson avrebbe utilizzato per comporre il *Sacred Text* della *Declaration*, nella sua scelta di sostituire il diritto di proprietà con il diritto privato al "perseguimento della felicità"; nella costituzionalizzazione francese al pensiero di Rousseau, Saint-Just e Babeuf sul tema della miseria e dell'oppressione, che attribuisce alla felicità una valenza positiva e già sociale.

È nella contrapposizione tra le due formulazioni costituzionali del diritto alla felicità che si rinviene, tradizionalmente, la genesi della insuperabile e netta contrapposizione tra una concezione "individuale" della felicità, intesa come privata, quale diritto "*to be alone*", di matrice liberale inglese, ed una concezione "organica" della felicità, quale diritto a che siano rimossi gli ostacoli al raggiungimento della felicità, per il bene della comunità intesa quale intero.

L'importanza di tale riflessione appare evidente ove si consideri che la contrapposizione pubblico/ privato, individuale/ collettivo è, in campo giuridico, il principale ostacolo alla delineazione di un diritto alla felicità, che non rimanga confinato nel campo della teoria, ma si concretizzi in leggi e provvedimenti di diritto positivo, che a livello nazionale ed internazionale, siano in grado di concorrere alla risoluzione dei "problemi", in primo luogo economici, che si frappongono alla realizzazione di fini eudaimonistici.

Quando si parla di diritto alla felicità, il primo problema che sorge per il giurista è individuarne la titolarità: appartiene all'individuo, per cui ognuno ha un inalienabile diritto individuale a perseguire la sua felicità personale; o è un diritto collettivo, che sussiste in capo alla comunità? E quindi, quando si parla di diritto alla felicità, ci riferiamo ad un diritto privato, con tutte le garanzie che gli ordinamenti giuridici accordano alla tutela dei beni, materiali ed immateriali del singolo, secondo gli schemi predisposti a garanzia del diritto di proprietà; o si tratta di un diritto pubblico, che posto a fondamento dell'intervento statale di assistenza e promozione sociale, funge da limite del diritto di proprietà e dell'autodeterminazione dei singoli?

La lettura che tradizionalmente è stata data della *Dichiarazione d'Indipendenza Americana* e della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino*, non è in grado di risolvere i dubbi del giurista nell'adoperare il termine "diritto alla felicità", che alla fine della stagione illuministica, fu definitivamente abbandonata, ad opera di Kant, il quale, «nello sforzo di ridurre ad unità il fondamento del diritto, elimina tutti i diritti innati tranne uno: la libertà. Ciò facendo mostra che il diritto di libertà è veramente il perno su cui intende far ruotare tutto il sistema»¹⁵.

"Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che il creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti, che tra questi sono: la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità." Se tale principio, consacrato nella *Dichiarazione degli Stati Uniti d'America* è interpretato alla luce della lettera che Jefferson scrive a Madison nel 1793, come "bene" da godere "nel seno e nell'amore della mia famiglia, nella compagnia dei miei vicini e dei miei libri, nelle sane attività delle mie fattorie e dei miei affari", allora traspare evidente la dimensione puramente individuale e privata della felicità, estranea ad ogni dimensione sociale. La contrapposizione pubblico/ privato, individuale/collettivo, emerge in tutta la sua evidenza ed inconfutabilità, ove il testo costituzionale americano, così interpretato ed integrato, viene posto a confronto con

15 N. BOBBIO, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, Giappichelli, Torino 1969, p. 126.

l'idea della felicità della *Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino* emanata in Francia nello stesso 1793, la quale all'art. 13 sancisce: "*L'assistenza pubblica è un debito sacro, la società deve garantire la sussistenza ai cittadini malheureux – cioè privi di felicità- sia procurando loro lavoro, sia procurando i mezzi per vivere a coloro che non sono in grado di lavorare*".

A questo punto sarebbe giocoforza osservare come, nel passaggio dalla Dichiarazione dei diritti americana a quella francese, il diritto alla felicità si sposti dalla dimensione privatistica a quella pubblicistica, dalla sfera individuale a quella collettiva, non risolvendosi nel diritto *to be alone*, a non essere ostacolato, turbato, inquietato dallo Stato, nella propria sfera privata, ma acquistando la valenza sociale di diritto al soccorso statale, in caso appunto di mancanza di lavoro o di invalidità o di povertà.

Il passaggio del diritto alla felicità dal testo costituzionale americano a quello francese, secondo questa tradizionale lettura comparata, utilizzata per contrapporre il pensiero liberale americano a quello socialista europeo, segnerebbe un radicale cambiamento di significato, indicando non più il mero diritto ad essere protetto da eventuali aggressioni ed ingerenze esterne, ma l'impegno concreto dello Stato affinché non ci sia più un solo povero o infelice. L'infelicità, connessa alla povertà e sinonimo di oppressione non è più tollerata nella sfera pubblica, al punto da configurare un "obbligo" positivo dello Stato a debellarla sul suo territorio, trattandosi di una questione che chiama in causa un determinato ordinamento politico, determinate classi sociali, determinati gruppi dirigenti, in modo così radicale che è sufficiente l'infelicità di un solo individuo, perché tutto l'ordine politico venga o possa essere rimesso in discussione. Nel dettato dell'art. 34 della Costituzione Francese del '93, secondo cui "*C'è oppressione contro il corpo sociale, quando è oppresso anche solo uno dei suoi membri*" e dell'art. 35, secondo cui "*in caso di oppressione, l'insurrezione diventa il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri*", si sente il peso con cui il diritto alla felicità,

ormai diritto inalienabile, grava, nel breve periodo sul movimento proto-socialista, e, nel lungo periodo, sull'idea di *welfare state*.

La doppia valenza della felicità individuale/sociale, pubblica/privata e la inconciliabile e l'insuperabile conflittualità di tali sfere, che ne sancirebbe la inutilizzabilità sul piano giuridico, è tradizionalmente basata sull'interpretazione comparata delle due Costituzioni, secondo cui la Dichiarazione Francese avrebbe trasferito gli obiettivi eudaimonistici dalla sfera individuale e privata americana a quella sociale e pubblica europea, in cui era destinata a scomparire ad opera dell'idealismo tedesco. La felicità infatti, è oggetto di una dura e serrata critica da parte dei filosofi dell'idealismo tedesco, in primis Hegel. La critica alla utilizzazione della felicità quale categoria filosofica, si fonda sulla considerazione della sua inutilizzabilità quale principio universalmente valido per le leggi, in quanto sentimento soggettivo, che può essere invocato anche per giustificare un governo dispotico.

Nel passaggio dalla filosofia del diritto alla filosofia classica tedesca, si è consumata l'estromissione del diritto alla felicità e dello stesso concetto di felicità tanto dalle codificazioni quanto dai "sistemi teorici" gius-filosofici dei Paesi Europei di ispirazione tedesca. Il carattere soggettivo della felicità e la sua dimensione individuale è stato avvertito come il principale ostacolo alla sua utilizzazione quale base teorica di un rinnovamento politico e sociale, oltre che ideologico, invisibile sia alla tradizione giusfilosofica tedesca, che ragiona per concetti, fissi, oggettivi ed oggettivabili, sia alla tradizione socialista e democratica europea, sia al pensiero liberale inglese, che preferiscono dibattere e dividersi sul tema della ben più oggettiva "libertà", terreno privilegiato di scontro tra il pubblico ed il privato, l'individuale ed il collettivo.¹⁶

16 F. DE LUISE, G. FARINETTI, *Storia della felicità. Gli antichi e i moderni*, Torino, Einaudi, 2001, p. 489 ss.

III. L'interpretazione filangeriana del diritto alla felicità e le sue implicazioni.

Il contributo dell'economia civile napoletana e di Gaetano Filangieri, a cui è ascritto il merito di aver fatto diventare la felicità «un diritto dell'uomo, inserendosi a pieno titolo nella vicenda del costituzionalismo moderno»¹⁷ consente di superare la tesi della doppia e dicotomica anima pubblica/ privata e soggettiva/oggettiva del perseguimento della felicità.

Il primo paragrafo del *Preambolo della Dichiarazione d'Indipendenza Americana*, in cui si sancisce il diritto al perseguimento della felicità, non può essere letto in contrapposizione rispetto al secondo in cui la Felicità è uno degli obiettivi dell'azione di Governo. Non c'è contrasto tra dimensione privata e pubblica della felicità, in quanto solo se ed in quanto si persegue la felicità nella sfera pubblica, attraverso una politica di redistribuzione della ricchezza ed una legislazione correttiva della sperequazione sociale, nell'ottica della giustizia, è possibile che anche l'individuo sia felice. Filangieri e prima di lui il suo maestro Antonio Genovesi¹⁸ ne offrono la dimostrazione, facendo leva proprio su quel principio giusnaturalistico dell'uguaglianza, che è sancito nella stessa *Declaration* degli Stati Uniti d'America.

Come nella Scuola Napoletana di Economia Civile:

la vita civile non solo non si contrappone alla felicità, ma è vista come il luogo in cui quella felicità può essere raggiunta pienamente, grazie alle buone e giuste leggi, ai commerci e ai corpi civili nei quali gli uomini esercitano la loro socialità:"se la compagnia reca dei mali, ella

17 A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità Storia di un'idea*, Laterza, Bari, 2008, p. 199

18 L. BRUNI, *L'economia la felicità e gli altri un'indagine su beni e benessere*, Città Nuova, Roma, 2009, p. 98

dall'altra parte è l'assicuratrice della vita e dei beni; il che è fonte di grandissimi piaceri, ignoti agli uomini della natura" (*Dioclesina* p. 37)¹⁹.

così, secondo Thomas Jefferson, «assertore della sovranità popolare»²⁰ al punto da considerare «l'eguaglianza di tutti gli uomini un credo religioso»²¹,

L'uomo possiede una socievolezza naturale: vi è qualcosa nell'uomo, un istinto simpatetico che lo spinge a stringere affetti con gli altri, una legge morale superiore immediata che consente a chiunque di distinguere il giusto dall'ingiusto [...] (*Common sense o Moral sense*) [...]

I nostri avi – scrive nella *Considerazione generale dei diritti dell'America Britannica* -[...] avevano il diritto, che la natura conferisce a tutti gli uomini, di abbandonare il paese in cui la sorte, non la propria scelta, li ha collocati, di andare alla ricerca di nuove dimore e di stabilirvi nuove società, sotto l'impero di quelle leggi e di quegli ordinamenti che a loro giudizio possano meglio promuovere la pubblica felicità.²²

La vera novità della *Dichiarazione d'Indipendenza Americana*, quale riflesso dell'*american mind*, è la consapevolezza che la promozione della pubblica felicità attraverso le buone leggi e i buoni ordinamenti, non richiede né una politica liberal-liberista di strenua difesa degli interessi individuali, né un approccio organicistico, pronto a scadere nel paternalismo, fino ad intaccare la sfera delle libertà dell'individuo, conquista del pensiero liberale classico inglese. La felicità nella Dichiarazione Americana cessa di essere un diritto sostanziale, per divenire un diritto alla libera ricerca della felicità, in cui l'accento posto sulla libera ricerca, piuttosto che sulla felicità

19 L. BRUNI, op. ult. cit.

20 M. BARBATO, cit., p. 18.

21 M. BARBATO, op. ult. cit..

22 M. BARBATO, cit., p. 24-25.

tà, implica, sul piano istituzionale la realizzazione di un sistema di governo che «renda tendenzialmente possibile la parità di condizioni di partenza, la parità di opportunità per tutti, che renda efficace il diritto alla libera ricerca [...]»²³.

La felicità non è più considerata in senso materiale e sensista, suscettibile di essere implementata nei due modi opposti e pure complementari della garanzia organicistica della sicurezza sociale e della tutela individualistica del diritto di proprietà. Se la felicità è il «diritto per ognuno al libero e pieno dispiegarsi delle potenzialità umane»²⁴, i mezzi per la sua attuazione da parte del governo sono: «l'istruzione e la conoscenza aperte a tutti; la libertà di pensiero e di religione, e, in generale, nell'esercizio della propria ragione e della propria virtù; una distribuzione più equa possibile della proprietà, tale che tendenzialmente ciascuno avesse di che vivere senza cedere la propria indipendenza e il proprio tempo; la partecipazione di tutti i cittadini all'esercizio della giustizia, del governo e dell'autogoverno»²⁵.

In altri termini la felicità fu scelta da Jefferson, «per indicare il diritto di accedere alla sfera pubblica, di partecipare all'esercizio del pubblico potere – essere insomma "partecipi del governo degli affari" per dirla con l'eloquente frase di Jefferson →»²⁶.

Balza evidente agli occhi l'identità dei mezzi per il perseguimento della felicità, nel porre a confronto il pensiero politico di Thomas Jefferson e di Gaetano Filangieri.

Come infatti, «la ricetta costituzionale della felicità americana [...] non sta nella supremazia dell'arbitrio sulle regole: ma al contrario nel rapporto naturale proprio con la vita e con la libertà fissato nella Dichiarazione d'indipendenza delle tredici colonie, quando parla dei diritti inalienabili che vengono dal creatore agli uomini

23 M. BARBATO, cit., p. 85.

24 M. BARBATO, cit., p. 80.

25 M. BARBATO, cit., p. 86.

26 H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, p. 138.

"uguali" tra loro, e tra questi ricorda "the pursuit of happiness"²⁷, così, in termini sostanzialmente e sorprendentemente corrispondenti, nella *Scienza della Legislazione* di Gaetano Filangieri:

La felicità pubblica non è altro che l'aggregato delle felicità private di tutti gli individui che compongono la società. Allorché le ricchezze si restringono tra poche mani, allorché pochi sono i ricchi e molti gli indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi come ho detto, ne farà la rovina. [...]

Quando ogni cittadino in uno Stato può con un lavoro discreto di sette o otto ore per giorno comodamente supplire ai bisogni suoi e della sua famiglia, questo Stato sarà il più felice della terra, egli sarà il modello di una società ben ordinata; in questo Stato le ricchezze saranno ben distribuite; in questo finalmente non ci sarà l'uguaglianza delle facoltà, che è una chimera, ma l'uguaglianza della felicità in tutte le classi, in tutti gli ordini, in tutte le famiglie che lo compongono, uguaglianza che deve essere lo scopo della politica e delle leggi²⁸.

E tuttavia, nonostante queste evidenti identità tra la "felicità" di Jefferson e di Filangieri, proprio nei rapporti epistolari tra Franklin e Filangieri permane una traccia dei primi tentennamenti in ordine alla dimensione politica e sociale, oltre che individuale, del diritto alla felicità. Testimonianze riferiscono infatti, di una predilizione di Filangieri per la "volontà popolare", cui Franklin anteponeva la "volontà individuale".

27 E. MAURO, G. ZAGREBELSKY, *La felicità della democrazia: un dialogo*, Laterza, Bari, 2011, p. 236-237.

28 G. FILANGIERI, cit. p. 12.

La ragione di questa diversità può essere rinvenuta nella circostanza che, sebbene entrambi provenissero dalla medesima «scuola repubblicana»²⁹ di Jefferson, essi si collocarono in «spazi diversi: in America, in spazi vuoti; in Europa, in spazi pieni. In America si poteva immaginare che, nei suoi spazi illimitati che non conoscevano ancora la frontiera dell'Ovest, ciascuno poteva cercare la via della sua vita senza interferire con quella degli altri. Bastava andare a cercare fortuna laddove si sarebbe potuta trovare. L'Europa era invece uno spazio pieno. Ogni ricerca individuale di felicità comportava spostamenti rispetto agli equilibri sociali precedenti e aveva quindi necessariamente conseguenze sugli altri. Poteva provocare danni altrui, dei forti sui deboli»³⁰. Di qui la necessità, avvertita in modo sempre più netto da Gaetano Filangieri, di una economia sempre meno "civile", man a mano che si consolidava il modello capitalistico, di un intervento dello Stato, cioè quale principale garante di una istanza di giustizia, che sulla bocca degli esclusi, ha progressivamente preso il posto della rivendicazione della felicità.

Alla luce di ciò è possibile affermare che la ragione del declino del diritto alla felicità non è il suo eccessivo soggettivismo e quindi l'assenza di quella fissità e certezza che si richiede invece per i concetti giuridici. E' agevole argomentare invece, come la vera causa sia da rinvenire nella perdita del carattere "civile" dell'economia e nella conseguente riduzione della «*civil society*» in «*commercial society*»³¹. Il sillogismo di matrice aristotelica, affermato da Antonio Genovesi a fondamento della sua *economia civile* quale *scienza del ben vivere sociale* e posto, come detto, a fondamento della stessa *Declaration*, è definitivamente soppiantato, per effetto della negazione della società civile, dalla dialettica individuo-Stato.

29 L. M. BASSANI, *Il pensiero politico di Thomas Jefferson Libertà, proprietà e autogoverno*, Giuffrè, Milano 2002, p. 47.

30 E. MAURO, G. ZAGREBELSKY, *op. ult. cit.*

31 L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *economia civile Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 100.

Se nel sillogismo dell'esercizio della virtù aristotelica quale modalità di perseguimento dell'*eudaimonia*, come affermato nelle *Lezioni* di Antonio Genovesi, «ogni persona ha un'obbligazione naturale ed insita a studiarsi a procacciare la sua felicità; ma il corpo politico non è composto che di persone; dunque tutto il corpo politico e ciascun membro è nell'obbligazione di fare, quanto è dalla sua parte, tutto quello che sa e può per la comune prosperità, purché si possa fare senza offendere i diritti degli altri corpi civili»³²; nella sua *Filosofia del diritto*, Hegel, sulla base di una interpretazione riduttiva di Smith e dell'illuminismo scozzese,

fa coincidere la *civil society* con la *commercial society*, e sente pertanto l'esigenza teorica di distinguere la società civile o commerciale da quella *politica*: il civile diventa sinonimo di economico, dove quest'ultimo è inteso come il luogo degli interessi particolari degli individui e dei rapporti strumentali. Nella società civile (cioè economica) i rapporti tra i soggetti sono puramente autointeressati, poiché ognuno è "fine a se stesso, ogni altra cosa per lui è nulla"(Hegel 1979, § 182). [...] Lo Stato etico, che Hegel inventa, deve allora intervenire per sedare gli inevitabili conflitti che scoppiano nel mercato e per portare ai cittadini giustizia e pace. È allo stato che spetta di oggettivare lo spirito: far coincidere l'ideale ed il reale. E un politico senza l'economico e la reciprocità che cosa diventa? Se il politico ha come interlocutore solo l'economico (e non il civile nel senso degli umanisti) con chi si incontra? Con le *lobbies* di potere? La politica come mediazione di puri interessi? Non era questo il pensiero della tradizione civile ... ma sta di fatto che, per tutto il Novecento, è stato questo che il politico si è ritagliato per sé.³³

32 L. BRUNI, cit. p. 98.

33 L. BRUNI, S. ZAMAGNI, op.ult. cit..

BIBLIOGRAFIA

- A. ANDREATTA, *Le Americhe di Gaetano Filangieri*, a cura di Alfonso Catania, introduzione di Dino Fiorot, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995
- H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, Edizioni di Comunità, Milano, 1963
- M. BARBATO, *Thomas Jefferson o della felicità*, seguito da autobiografia di Thomas Jefferson, Sellerio, Palermo, 1999
- J. BIGELOW, *The complete works of Benjamin Franklin*, Read Books, 2008
- L. M. BASSANI, *Il pensiero politico di Thomas Jefferson Libertà, proprietà e autogoverno*, Giuffrè, Milano, 2002
- N. BOBBIO, *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant*, Giappichelli, Torino, 1969
- L. BRUNI, *L'economia la felicità e gli altri un'indagine su beni e benessere*, Città Nuova, Roma, 2009
- L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2004
- M. D'AGOSTINI *Gaetano Filangieri and Benjamin Franklin: between the Italian Enlightenment and the U.S. Constitution*, ricerca ideata e diretta dall'Avv. Giannicola Sinisi e realizzata dall'Ambasciata italiana a Washington, in collaborazione con la *American Philosophical Society of Philadelphia*, la *Library of Congress* e il Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli, Washington, 17 Marzo, 2011
- F. DE LUISE, G. FARINETTI, *Storia della felicità. Gli antichi e i moderni*, Torino, Einaudi, 2001
- G. FILANGIERI, *La Scienza della Legislazione*, Napoli, Grimaldi & C. Editori, 2003
- T. FILANGIERI FIESCHI RAVASCHIERI, *Il Generale Carlo Filangieri, Principe di Satriano e Duca di Taormina*, Milano, 1902
- V. FERRONE, *La società giusta ed equa: repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Laterza, Roma, 2003
- G. GIARRIZZO, *Filangieri massone in Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo* Introduzione Antonio Villani, Atti del Convegno "Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo", Vico Equense, 14-16 ottobre 1982, Guida, Napoli, 1991
- E. MAURO, G. ZAGREBELSKY, *La felicità della democrazia: un dialogo*, Laterza, Bari, 2011
- A. PACE, *Benjamin Franklin and Italy*, The American Philosophical Society, Philadelphia, 1958
- A. PALUMBO, *Il grande amore di Gaetano Filangieri* in *Archivio storico del Sannio*, Edizioni Scientifiche Italiane, Anno XV, N. 1-2, Gennaio – dicembre 2010, p. 7 ss.
- R. RAIMONDI, *Gaetano Filangieri, la Costituzione degli Stati Uniti, le Costituzioni Europee*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Introduzione Antonio Villani, Atti

del Convegno "Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo", Vico Equense, 14-16 ottobre 1982, Guida, Napoli, 1991

G. RUGGIERO, *Gaetano Filangieri un uomo, una famiglia, un amore nella Napoli del Settecento*, Guida, Napoli, 1999

M. SYLVERS, *Il pensiero politico e sociale di Thomas Jefferson: saggio introduttivo e antologia testi*, Manduria, Lacairra, 1993

A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità Storia di un'idea*, Laterza, Bari, 2008

F. VENTURI, *Nota introduttiva* in *Gaetano Filangieri Scritti*, Einaudi Editore, Milano, Napoli, 1962